



COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Seduta in data : 23/04/2013	Atto n. 7
OGGETTO: Modifica degli articoli 16, 21, 23 dello statuto di ASIL Spa	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTITRE, del mese di APRILE, alle ore 19.00, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO	S	FRIGERIO CARMEN	S
ANZANI BRUNO	S	PANZERI SABINA	S
CAZZANIGA ANNA	N	CATTANEO LIVIO	S
POZZI CRISTIAN	S	LIMONTA GIANNI LUCA	S
VIGANO' EUGENIO	S	ASTOLI FRANCESCO	S
COLOMBO ANASTASIO	S	BRAMBILLA FEDERICA	S
SOLA GIUSEPPINA	S	VIGANO' LINDA	S
RATTI GAETANO	S	PANZUTI BISANTI ENRICO	S
COLOMBO LUIGINO	S		

S = Presenti n. 16 N = Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario comunale LOCATELLI CLAUDIO

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.4.2013

Oggetto: " **Modifica degli articoli 16, 21 e 23 dello Statuto di Asil S.p.A.** "

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica, allegati;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Generali - Istituzionali - Economico-Finanziari, espresso nella seduta in data 23.4.2013;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto, dott. Andrea Maffei con nota in data 17.4.2013;

UDITO il Sindaco, il quale illustra le motivazioni e il contenuto dell'atto in approvazione;

ENTRA il Consigliere Anzani Bruno - ore 19,15 - Presenti n. 16;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

N. Registro Proposte al Consiglio Comunale del 23.4.2013

IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini di legge, avente per oggetto: **“Modifica degli articoli 16, 21 e 23 dello Statuto di Asil S.p.A.”**, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Comune di Costa Masnaga è socio di ASIL S.p.A. con sede in Merone;

Richiamate le più recenti disposizioni normative in materia di composizione dei consigli di amministrazione delle società a capitale pubblico ed in particolare:

i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della Legge 135/12 di conversione sia del DL 95/2012 che del DL 87/2012 che fissano in tre o cinque il numero massimo di componenti dei CdA delle società “a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta” a seconda della “rilevanza e complessità delle attività svolte”;

l'articolo 1, comma 729 della Legge 296/2006, che stabilisce:

“Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (poi 2.000.000 di Euro). Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”;

Stabilito che il limite dei tre ovvero dei cinque amministratori, pur rimanendo esclusivamente riferito al livello del capitale sociale sottoscritto e versato di cui al citato comma 729 della Legge 296/2006, debba ora anche tenere conto della rilevanza e complessità delle attività svolte, previa adeguata motivazione del Consiglio dell'ente locale socio;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n°1 del 1 marzo 2013 di approvazione del nuovo regolamento di nomina dei consiglieri di amministrazione di ASIL SpA in cui si è

ritenuto opportuno, in base alla rilevanza ed alla complessità delle attività svolte da ASIL SpA, nonché della necessità di mantenere una rappresentanza territoriale in seno al Consiglio d'Amministrazione, mantenere il numero dei consiglieri di cinque unità;

Rilevato che nella medesima deliberazione dell'Assemblea dei Soci n°1 del 1 marzo 2013 di approvazione del nuovo regolamento di nomina dei consiglieri di amministrazione di ASIL SpA, è stato altresì espresso sentito disappunto per la formulazione dell'articolo 4 della Legge 135/12 nella parte che impone la presenza di dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione nei consigli d'amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica:

- per manifesta espropriazione di un diritto/dovere dei Sindaci;
- per estreme difficoltà applicative nel caso di società partecipate da una pluralità di piccole amministrazioni per effetto dell'assenza, tra i propri dipendenti, di personale qualificato e/o privo di elementi di incompatibilità, idoneo a ricoprire il ruolo di consigliere d'amministrazione.

Richiamato il DPR 30 novembre 2012, regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 2, della Legge 120/2011, pubblicato il 28 gennaio 2013 sulla G.U.R.I. che stabilisce che negli statuti societari si devono introdurre disposizioni volte a prevedere inderogabilmente che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;

Considerato che tale obbligo occorre per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del regolamento (12 febbraio 2013);

Atteso che per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo e che, tuttavia, qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti, tale numero è sempre arrotondato per eccesso all'unità superiore;

Considerato che il DPR 30 novembre 2012 impone, altresì, la tutela del principio dell'equilibrata proporzione tra i generi anche in caso di cessazione anticipata dalla carica di amministratore, attribuendo agli statuti societari il compito di garantire nella sostituzione il mantenimento della proporzione stessa per la rimanente durata del mandato;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 2365, comma 1, c.c., spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle modificazioni dello statuto;

Considerato che ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 novembre 2012, le società interessate dal provvedimento sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o

al Ministro delegato per le pari opportunità, la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato;

Vista la modifica dello statuto proposta dall'Assemblea dei Soci di ASIL SpA con deliberazione n°2 del 1 marzo 2013 di seguito riportata:

ATTUALE STATUTO	PROPOSTA DI MODIFICA
<p data-bbox="260 645 715 725">Art.16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione</p> <p data-bbox="161 745 810 927">1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente, nominati dall'assemblea.</p> <p data-bbox="161 947 810 1077">Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà, in ogni caso, rispettare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.</p>	<p data-bbox="938 645 1393 725">Art.16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione</p> <p data-bbox="837 745 1487 927">1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente, nominati dall'assemblea.</p> <p data-bbox="837 947 1487 1077">Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà, in ogni caso, rispettare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.</p> <p data-bbox="837 1097 1487 1323">La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di composizione dei Consigli di Amministrazione di società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.</p> <p data-bbox="837 1344 1487 1727">In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p data-bbox="837 1747 1487 1973">Qualora dall'applicazione di quanto precede non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p data-bbox="837 1993 1487 2029">Nel caso in cui per intervenute modificazioni legislative</p>

2. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili.

3. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si riterrà automaticamente decaduto l'intero Consiglio ed il Collegio Sindacale dovrà immediatamente adottare le procedure per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, sceglie tra i propri membri il Presidente e può eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Art.21 - Amministratori Delegati - Comitato esecutivo
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi membri, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato esecutivo composto

la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del Consiglio di Amministrazione al genere meno rappresentato dovrà essere sempre garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

2. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili.

In caso di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

3. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si riterrà automaticamente decaduto l'intero Consiglio ed il Collegio Sindacale dovrà immediatamente adottare le procedure per la nomina, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, dei nuovi componenti del Consiglio e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, sceglie tra i propri membri il Presidente e può eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Art.21 - Amministratori Delegati - Comitato esecutivo
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile e, comunque, nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o

da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Il Comitato esecutivo, se nominato, sarà composto di tre membri, il Presidente ne farà parte di diritto.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo convoca con telegramma, fax o e-mail, con preavviso di tre giorni, anche su richiesta di uno dei suoi componenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un membro del Comitato oppure dal segretario del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Comitato si applicano le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art.23 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile, è composto da tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. L'assemblea all'atto della nomina determina la retribuzione annuale dei Sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Atteso che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina, la cessazione e la sostituzione dei Sindaci, si osservano le vigenti disposizioni di legge.

più dei suoi membri, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Il Comitato esecutivo, se nominato, sarà composto di tre membri, il Presidente ne farà parte di diritto.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo convoca con telegramma, fax o e-mail, con preavviso di tre giorni, anche su richiesta di uno dei suoi componenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un membro del Comitato oppure dal segretario del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Comitato si applicano le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art.23 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile, è composto da tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. L'assemblea all'atto della nomina determina la retribuzione annuale dei Sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, **la revisione legale dei conti** è esercitata dal Collegio Sindacale integralmente costituito da revisori **legali iscritti nell'apposito registro.**

Per la nomina, la cessazione e la sostituzione dei Sindaci, si osservano le vigenti disposizioni di legge.

In particolare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle

	<p>quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del Collegio Sindacale il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti. La quota sopra specificata si applica anche ai Sindaci Supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci Effettivi, subentrano i Sindaci Supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Qualora per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci Supplenti al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.</p>
--	---

Con i voti Favorevoli n. __ e contrari n. ____, essendo n. __ i presenti e votanti, espressi con le modalità

DELIBERA

- di approvare la scelta di mantenere in cinque unità il numero dei consiglieri di amministrazione di ASIL SpA;
- di approvare la proposta di modifica allo Statuto di ASIL SpA riportata in premessa narrativa;
- di delegare il Sindaco o suo rappresentante a partecipare all'assemblea straordinaria che verrà indetta per la modifica dello statuto della società ASIL SpA;
- di esprimere sentito disappunto per la formulazione dell'articolo 4 della Legge 135/12 nella parte che impone la presenza di dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione nei consigli d'amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica:
 - o per manifesta espropriazione di un diritto/dovere dei Sindaci;
 - o per estreme difficoltà applicative nel caso di società partecipate da una pluralità di piccole amministrazioni per effetto dell'assenza, tra i propri dipendenti, di personale qualificato e/o privo di elementi di incompatibilità, idoneo a ricoprire il ruolo di consigliere d'amministrazione.

Il Sindaco
dott. Umberto Bonacina

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO ANZANI BRUNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LOCATELLI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il _____
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Costa Masnaga, li 03/05/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Costa Masnaga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOCATELLI CLAUDIO
